

**APPALTO AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_ - CUP \_\_\_**

**“SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE”**

TRA le “Parti”

La “Committente” ESU Venezia in persona di \_\_\_\_\_

Il “RUP” \_\_\_\_\_

L’“Appaltatore” \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_

Il “DL” (Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione)  
\_\_\_\_\_

[Eventuali altre: es. Collaudatore, Subappaltatore, Enti, etc.]

**Premesse**

La Committente ha affidato il contratto di appalto (l’“Appalto”) in epigrafe all’Appaltatore, all’esito della gara esperita con procedura aperta e criterio del prezzo più basso, avendo egli offerto un ribasso nella misura del \_\_\_ % (leggasi \_\_\_\_\_ per cento);

L’Appalto è soggetto alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2023 e suoi Allegati, ed alle norme ad esso collegate;

A norma di legge, l’esecuzione dell’Appalto (“Esecuzione”) è diretta dal RUP, tramite il DL;

A norma di legge, l’Esecuzione deve essere conforme al Progetto validato approvato e posto dalla Committente a base di gara, e in particolare alle previsioni del Contratto e del CSA, nel rispetto del Cronoprogramma e di tutte le altre previsioni, nel rispetto dei titoli abilitativi acquisiti e di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti e pertinenti;

L’Esecuzione con buon esito, nel rispetto dei tempi dei costi e degli standard qualitativi attesi è il principale obiettivo condiviso tra tutte le Parti;

Le Parti manifestano la comune volontà di disciplinare i loro rapporti, per quel che riguarda l’Esecuzione, in funzione del rispetto dei principi del risultato e della fiducia, di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;

Le Parti manifestano la comune volontà di definire a tal fine le regole di comportamento, tra loro e verso i Terzi, così da garantire, attraverso la definizione di meccanismi di esame contestuale -e per quanto possibile preventivo- degli interessi pubblici e privati coinvolti, la prevenzione e riduzione dei rischi, la risoluzione delle possibili controversie, maggiore efficacia efficienza ed economicità al processo realizzativo delle opere;

Le Parti danno atto che l’Accordo di collaborazione (l’“Accordo”) ha natura plurilaterale e coinvolge tutti i soggetti il cui contributo è maggiormente rilevante ai fini del buon esito dell’Appalto e dell’Esecuzione;

Le Parti danno atto che l’Accordo potrà essere oggetto di modifica e integrazione, soltanto in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti, nei casi previsti e con le modalità stabilite dall’Accordo;

L'Accordo definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi della collaborazione (gli "Obiettivi").

### **Quanto sopra premesso**

**le Parti sottoscrivono l'Accordo con le seguenti previsioni, tra esse condivise ed accettate**

#### **Articolo 1 Premesse**

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

#### **Articolo 2 Contenuto dell'Accordo**

L'Accordo è un atto di natura contrattuale che si applica all'Esecuzione e vincola le Parti reciprocamente ai fini del raggiungimento degli Obiettivi per garantire il buon esito dell'Appalto.

#### **Articolo 3 Obiettivi**

Lo scopo principale dell'Accordo ("Obiettivo principale") è il buon esito dell'Esecuzione, nel rispetto di tempi costi e qualità, senza contenziosi e riducendo per quanto possibile i tempi di realizzazione delle opere.

Gli scopi preliminari dell'Accordo ("Obiettivi funzionali") sono utili al raggiungimento dell'Obiettivo principale, con esso correlati, come presupposti o consequenziali, e sono elencati di seguito:

- efficientare i processi produttivi e le attività realizzative dell'Appalto;
- ridurre la durata dei lavori, senza incremento dei costi (salve le Premialità disciplinate dal Contratto) né dei rischi, e senza decremento degli standard qualitativi attesi (la "Qualità"), così come definiti dal Progetto;
- individuare anticipatamente eventuali criticità, al fine di concordare tra le Parti strategie risolutive, nei limiti di legittimità e legalità;
- individuare anticipatamente eventuali divergenze nell'interpretazione degli atti dell'Appalto (es. clausole contrattuali o contenuti del Progetto) o inerenti l'Esecuzione (es. cosa è subappalto), al fine di dirimere potenziali controversie e accedere ad una interpretazione condivisa, nei limiti di legittimità e legalità;
- definire e attuare meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti e prevenire eventuali controversie;
- definire i flussi informativi utili (es. chi comunica cosa, con quali strumenti, con quali tempistiche, etc.);
- definire le modalità di interazione tra le Parti;
- definire le modalità di interazione tra Appaltatore e DL su ipotesi critiche (es. inerenti quantità eseguite, concordamento nuovi prezzi, ipotesi di varianti...);
- definire le modalità di verifica dello stato di attuazione della collaborazione perseguita con l'Accordo;

- prevenire l'iscrizione di riserve pretestuose e infondate (es. che abbiano ad oggetto presupposti che l'Appaltatore conosceva o di cui poteva acquisire conoscenza prima della gara o della sottoscrizione del contratto);
- prevenire ritardi incolpevoli dell'Appaltatore (es. che possano derivare dal ritardo del DL o del RUP nella adozione di atti di competenza);
- definire i le modalità operative della commissione che sarà costituita tra le Parti in caso di violazione dell'Accordo (la “Commissione di Conciliazione”) e individuare il membro nominato da ciascuna delle Parti che, in ogni caso, dovrà attestare l'effettivo possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e ss del d.lgs. 36/2023.

Gli Obiettivi funzionali sono oggetto di discussione e le conclusioni condivise sono formalizzate nel verbale del kick off meeting (“KOM”) convocato dal RUP entro una settimana dalla sottoscrizione del contratto di Appalto, verbale che resterà vincolante tra le Parti che vi hanno partecipato e a tal fine farà parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

La violazione dell'Accordo o del verbale del KOM da parte di una delle Parti costituisce di per sé comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, rilevante anche ai fini dell'addebito e dell'accertamento delle responsabilità, nel caso di mancato raggiungimento dell'Obiettivo principale.

La Parte adempiente che rilevi la violazione altrui dell'Accordo è tenuta a darne segnalazione al RUP, che provvederà mediante diffida e assegnazione di un termine per: conformarsi provvedere e rimuovere le conseguenze, oppure dedurre e comprovare le relative giustificazioni, che sono sottoposte a esame congiunto delle Parti e successiva valutazione e decisione della Commissione di conciliazione. La decisione potrà, ove necessario, condurre alla adozione delle Modifiche conseguenti. Se la violazione riguarda la Committente o il RUP, la segnalazione di una delle altre Parti avrà essa stessa il contenuto della diffida.

#### **Articolo 4 Valore dell'Accordo**

L'Accordo non sostituisce il contratto di Appalto né gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'Esecuzione.

L'Accordo è vincolante tra le Parti.

#### **Articolo 5 Modifiche**

L'Accordo può subire modifiche soggettive, nei casi di seguito indicati:

- ove all'Appaltatore si sostituisca un altro Appaltatore, per effetto della cessazione del contratto di appalto (es. recesso/risoluzione in conformità al contratto di appalto);
- ove la Committente proponga di estendere l'Accordo a uno o più tra i soggetti la cui collaborazione risulti necessaria ai fini del buon esito dell'Appalto (es. il Collaudatore, e/o soggetti istituzionali, Enti pubblici o privati, Amministrazioni preposte ad attività

autorizzative o di vigilanza e controllo, o ai fini della gestione di interferenze, o che abbiano a qualunque titolo funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione, in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge);

- ove la Committente proponga di estendere l'Accordo a uno o più tra i subappaltatori/subfornitori/subcontraenti dell'Appaltatore, coinvolti in misura significativa nella fase di esecuzione, tenuto conto dell'oggetto e del valore del subappalto, del subcontratto o della fornitura, e della rilevanza delle prestazioni che devono eseguire nel corso dell'Appalto.

L'Accordo può subire modifiche oggettive, nei casi di seguito indicati:

- ove una Parte rilevi la necessità di adeguare i contenuti dell'Accordo a esigenze sopravvenute e funzionali al perseguimento degli Obiettivi;
- ove una delle Parti rilevi l'inadeguatezza sopravvenuta dei contenuti dell'Accordo per mutamento imprevisto delle circostanze, purché le modifiche proposte siano utili al perseguimento degli Obiettivi.

Le modifiche possono essere proposte da qualunque Parte, ma sono ammissibili soltanto previa approvazione della Committente, la quale a tal fine ne accerta preliminarmente la conformità alle previsioni di legge e la legittimità.

Le modifiche approvate dalla Committente sono valide dal momento della loro sottoscrizione da parte di tutte le Parti dell'Accordo.

Se le Parti diverse dalla Committente rifiutano senza giustificato motivo di sottoscrivere le modifiche approvate dalla Committente, questa può pretendere la sottoscrizione mediante diffida e assegnazione di un termine. Nel caso in cui ne persista il rifiuto, la Parte che non dimostri il giustificato motivo risponde verso la Committente per tutte le conseguenze pregiudizievoli, con particolare riferimento al mancato raggiungimento degli Obiettivi.

#### **Articolo 6 Rapporti tra le Parti**

I rapporti tra le Parti sono improntati al principio della fiducia di cui all'art. 2 del d.lgs. 36/2023.

Le Parti sottoscrivono l'Accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli Obiettivi, segnalando in ogni momento le eventuali misure ritenute necessarie o opportune per prevenire e risolvere tempestivamente eventuali criticità e favorire il confronto sulle possibili soluzioni.

Il RUP, anche tramite un proprio delegato (la cui delega è valida ed efficace dal momento in cui ne è data notizia alle altre Parti), coordina le Parti ai fini dell'attuazione dell'Accordo in funzione degli Obiettivi, ferma restando la loro autonomia.

#### **Articolo 7 Durata dell'Accordo**

L'Accordo è valido ed efficace tra le Parti dalla data di sua sottoscrizione e fino alla emissione del

certificato di collaudo delle opere oggetto dell'Appalto.

L'Accordo può cessare anticipatamente nel caso in cui, alternativamente la Committente ne approvi la cessazione, per effetto della cessazione del contratto di Appalto.

#### **Articolo 8 Sistema di risoluzione delle controversie**

Le Parti si obbligano reciprocamente a risolvere in buona fede, e ricorrendo alla Commissione di conciliazione, eventuali controversie che possano insorgere nell'Esecuzione, ed a conformarsi alle sue decisioni. La Commissione dovrà garantirne la legittimità e conformità alle norme vigenti, e la correttezza sul piano tecnico. A tal fine le sue decisioni saranno sottoposte preliminarmente all'esame del supporto tecnico e del supporto legale nominati dalla Committente. Il ricorso alla Commissione costituisce rimedio cui ciascuna Parte dovrà ricorrere, prima di avviare un contenzioso, salva la facoltà per la sola Committente di ricorrere direttamente all'Autorità giudiziaria o altra competente, nel caso di violazioni di legge o rischio attuale e concreto per l'interesse pubblico. Si presume contrario a correttezza e buona fede, e valutabile ai fini dell'addebito e dell'accertamento di responsabilità per il mancato raggiungimento degli Obiettivi, il comportamento della Parte che disattenda le decisioni della Commissione di conciliazione.

#### **Articolo 9 Interpretazione e Foro competente.**

L'Accordo è soggetto alla legge italiana e la sua interpretazione deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023.

Le Parti individuano quale Foro competente esclusivo quello di Venezia.